

ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/90

Il diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 7 Agosto 1990 n. 241, garantisce agli interessati di ottenere, documenti e atti al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, assicurando comunque la riservatezza dei dati personali nei casi previsti dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 in recepimento del Regolamento UE n.679/2016 (Codice Privacy).

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è assicurato con i soli limiti stabiliti dall'art. 24 L. 07.08.90, n. 241 nonché dalle Leggi speciali vigenti che ne precludono l'esercizio. Le limitazioni al diritto di accesso consistono nell'esclusione o nel differimento temporaneo. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante visione, estrazione di copia o altro mezzo di riproduzione dei documenti medesimi nonché mediante richiesta di notizie concernenti il procedimento amministrativo nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.

Per gli atti e documenti depositati presso l'Ordine, oltre i costi di riproduzione, è previsto il versamento di diritti di ricerca e visura.

Ai sensi dell'art. 22 comma 2 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, è considerato documento ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti interni, formati o stabilmente detenuti dall'Amministrazione ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale.

**Responsabile per l'Accesso agli atti per l'Ordine Architetti P.P.C. di Catania :
Segretario dell'Ordine.**

Diritti di segreteria

(In corso di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania).